



COMUNE DI VENTIMIGLIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 46 DEL 19/07/2023

VERBALE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE A STRALCIO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL REDIGENDO P.I.A.O. (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) 2023/2025 – ANNO 2023.

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di luglio a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 17 Marzo 2022 nelle persone dei Signori:

Dott. Vittorio INGENITO Presidente

Dott. Giuseppe SANGUINETI Membro

Dott. Paolo COVREE Membro

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prende in esame la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 128 del 18/07/2023 corredata dal parere di regolarità tecnica e regolarità contabile a firma del dirigente ad interim – dott.ssa Monica BONELLI.

- visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 2022, su proposta del Ministero dell'Interno, con il quale si è proceduto allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina del Commissario Prefettizio dott. Samuele DE LUCIA

- visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità,

- visti gli articoli 88, 89 comma 5 e 91 del TUEL e il D.Lgs.n.118/2011 in materia di programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale,

- visto l'articolo 39 della legge 449/1997,

- visto l'articolo 19 comma 8 della legge 448/2011,

- visti gli articoli 6, 6 bis, 6ter e 33 del D.Lgs.n.165/2001,

- visto l'articolo 1 comma 557 della legge 296/2006,

- visto l'articolo 1 comma 557 ter della legge 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 76 comma 4 della legge 133/2008,



- visto l'articolo 1 comma 557 quater della legge 296/2006 che a decorrere dall'anno 2014 stabilisce il riferimento al valore medio delle spese di personale per il triennio 2011/2013;
- visto l'articolo 1 comma 228 della legge 208/2016 così come modificato dall'articolo 22 comma 2 del Decreto Legge 50/2017,
- visto l'articolo 3 comma 5 del Decreto Legge 90/2014 convertito in legge 114/2014, così come modificato dalla legge 125/2015 e dalla legge 26/2019,
- visto l'articolo 3 comma 8 della legge 56/2019, che prevede per il triennio 2019/2021 che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs.n.165/2001 al fine di accelerare i tempi di accesso al pubblico impiego,
- visto il disposto di cui all'articolo 33 del Decreto Legge 34/2019 che prevede la possibilità per i Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente non superiore al valore soglia definito in percentuale, valore individuato per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione,
- visto in particolare l'articolo 7 comma 1 del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 attuativo, con decorrenza 20 aprile 2020, del precetto normativo di cui all'articolo 33 del Decreto Legge 31/2019 per cui la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1 commi 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296,
- visto in particolare per le assunzioni a tempo determinato il disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, che dispone *"le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35"*;
- tenuto in considerazione sotto il profilo dei limiti di carattere finanziario che, ai fini del parere rileva quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009;



- visti i pareri favorevoli sia di Regolarità Contabile che Tecnica ex articolo 49 comma 1 c.147 bis comma 1 TUEL rilasciati a firma della dott.ssa Monica BONELLI;

- visto che il Segretario Generale ha effettuato il controllo sulla conformità della presente proposta di delibera,

- visto l'allegato A) alla delibera in questione,

RICHIAMATO

- Il DM 17 marzo 2020 sulle misure delle capacità assunzionali di personale dei comuni, avente decorrenza applicativa 20 Aprile 2020

- il disposto dell'articolo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 come convertito in legge;

RILEVA CHE

L'Ente ha approvato, nel rispetto del termine di legge, il proprio Bilancio di Previsione 2023-2025, il proprio Rendiconto 2022 ed il proprio bilancio Consolidato 2021, curando tempestivamente la pubblicazione degli stessi nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, in ossequio al disposto di cui all'articolo 9 comma 1 quinquies del D.L. 113/2016;

è in itinere il procedimento per la formazione del PIAO 2023/2025 che assorbe, all'interno della sottosezione 2.2 "Performance", il piano della performance 2023/2025, la cui scadenza è stata prorogata al 30/08/2023;

l'Ente ha rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011/2013 in relazione al precetto di cui all'articolo 1 commi 557 e ss. legge 296/2006;

l'Ente rispetta il disposto dell'articolo 9, comma 28, del d.l.78/2010 come convertito in legge;

l'Ente ha rispettato l'obbligo di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 185/2008;

ACCERTA


Che la modifica per l'anno 2023 al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 relativa la personale dipendente è improntata al principio di contenimento della spesa di personale, in quanto

- Sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 296/2006

- Sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 9 comma 28 del Decreto Legge 78/2010

ESPRIME

Il proprio parere favorevole in ordine alla delibera del Commissario Prefettizio numero 146 del 2 agosto 2022, così come sottoposta al controllo.



Il Collegio dei Revisori

Dott. Vittorio INGENITO

Dott. Giuseppe Sanguineti

Dott. Paolo COVRE

Presidente

Membro

Membro